



Città di Silvi

Provincia di Teramo

SERVIZIO

Tutela dell'Ambiente



Prot. n. 24567 del 07 giugno 2010

ORDINANZA n. 102 del 07 giugno 2010

Stagione balneare 2010

Divieto permanente di balneazione per il tratto di mare antistante la foce del torrente Piomba
(Zona non adibita alla balneazione e pertanto vietata)

Parziale rettifica della precedente Ordinanza n. 085/06-05-2010

Il Sindaco

PREMESSO

- che in data 06-05-2010 con propria Ordinanza n. 85 ha disposto, a tutela dell'igiene e della salute pubbliche, il divieto permanente di balneazione nel tratto di mare antistante la foce del torrente Piomba ed esteso per mt. 25,00 a nord e per mt. 100,00 a sud dello stesso;
- che la individuazione del suddetto tratto di mare è avvenuta sulla base delle indicazioni riportate nell'allegato "C", approvato con la Determinazione Regionale DC14/18 del 16-04-2010 avente il seguente oggetto: *"Individuazione e classificazione ai sensi del D. Lgs. 116/08 delle acque di mare destinate alla balneazione – Decreto Interministeriale di attuazione del 30-03-2010 – Adempimenti regionali per la stagione balneare 2010"*;
- che il Servizio Regionale - Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine con la nota n. 874 del 25-05-2010, pervenuta a questo comune in data 03-06-2010 ed acquisita al prot. n. 0024240, ha trasmesso la recente Determina n. DC14/23 del 18-05-2010 con la quale sono stati rettificati alcuni errori che hanno riguardato la delimitazione dei divieti di balneazione già individuati nella precedente determinazione n. DC14/18 del 16-04-2010;
- che, in particolare, nel richiamato nuovo provvedimento regionale n. DC14/23 del 18-05-2010 - (ALL. C) si da atto che, nel Comune di Silvi, le acque non adibite a balneazione e permanentemente vietate, sono unicamente quelle comprese nel tratto di mare antistante la foce del Torrente Piomba ed esteso per mt. 25,00 a Nord dello stesso;

RITENUTO

che, per le motivazioni fin qui esposte, è necessario procedere urgentemente:

- a) a rettificare la propria precedente Ordinanza n. 85 del 06-05-2010 limitatamente alla individuazione del tratto di mare interessato dal divieto di balneazione che, pertanto, deve reputarsi correttamente specificato come segue: **"è fatto divieto permanente di balneazione nel tratto di mare antistante la foce del torrente Piomba ed esteso per mt. 25,00 a nord. Tale zona interessa acque di mare non adibite alla balneazione e, pertanto, permanentemente vietate. La foce del Torrente Piomba è individuata con le seguenti coordinate geografiche: (Latitudine: 042° 31.851' N) - (Longitudine: 014° 08.728' E);"**
- b) ad apporre, nella zona interessata, idonea segnaletica informativa che indichi i limiti corretti del suddetto divieto nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse quali l'italiano, l'inglese il francese ed il tedesco;

RICHIAMATI

- gli artt. 40 e 260 del T. U. LL. SS. approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265;
- gli artt. 50 , comma 5 e 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Per i sopra richiamati motivi igienico-sanitari, di sicurezza e di incolumità pubbliche,

ORDINA

a parziale rettifica di quanto precedentemente disposto con la precedente Ordinanza n. 085 del 06-05-2010:

- **è fatto divieto permanente di balneazione nel tratto di mare antistante la foce del torrente Piomba ed esteso per mt. 25,00 a nord dello stesso. Tale zona interessa acque di mare non adibite alla balneazione e, pertanto, permanentemente vietate. La foce del Torrente Piomba risulta individuata con le seguenti coordinate geografiche: (Latitudine: 042° 31.851' N) - (Longitudine: 014° 08.728' E);**
- **al Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di Silvi di provvedere, con la massima urgenza, alla installazione, in punti ben visibili agli utenti, di un adeguato numero di idonei cartelli in metallo del tipo permanente e visibili nei due lati, indicanti correttamente il suddetto divieto permanente di balneazione nelle espressioni linguistiche maggiormente diffuse quali l'italiano, l'inglese, il francese ed il tedesco;**

DISPONE

- a) che il presente provvedimento, di rettifica dell'ordinanza n. 085/06-05-2010, venga notificata, nei modi e nelle forme di legge:
 - al responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo gestione Patrimonio, Igiene Urbana di questo comune;
- b) che il presente provvedimento, di rettifica dell'ordinanza n. 085/06-05-2010, venga pubblicizzato mediante:
 - affissione all'Albo Pretorio;
 - pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Silvi, all'indirizzo www.comune.silvi.te.it ;
- c) che copie del presente provvedimento vengano inviate, per il seguito di ciascuna competenza:
 - alla Prefettura di Teramo;
 - al Ministero della Sanità – Roma;
 - al Ministero della Salute;
 - al Ministero dell'Ambiente – Servizio A.R.S. – Roma;
 - all'Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Pescara
 - alla Regione Abruzzo - Servizio - Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine, - Pescara;
 - alla Regione Abruzzo – Settore Ecologia – Pescara;
 - al Dipartimento Provinciale dell'ARTA di Teramo;
 - alla ASL - Teramo D.S.B. di Atri – Presidio di Silvi Marina;
 - all' Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova;
 - alla Capitaneria di Porto di Pescara;
 - al Comandante dell' Ufficio Locale Marittimo - Guardia Costiera di Silvi;
 - al Servizio Urbanistica – Ufficio Demanio Marittimo del comune di Silvi;
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - al Comando della Stazione Carabinieri di Silvi;
 - al Sindaco del Comune di Città Sant' Angelo;
 - al sig. Leone Domenico – Pescara - titolare delle pos. concessorie n. 01 e n. 02;
 - al sig. D'Intino Giuseppe – Montesilvano – titolare della pos. concessoria n. 03;
 - alla Silvi Servizi s.r.l. Via G. Garibaldi n. 14 – Silvi (TE).

DISPOSIZIONI FINALI

- E' fatto obbligo a chiunque di osservare quanto intimato nel presente provvedimento di rettifica dell'ordinanza n. 085/06-05-2010;
- gli ufficiali e gli agenti di Polizia Municipale, delle Forze dell'Ordine e della Guardia Costiera sono incaricati, nell'ambito delle rispettive competenze, di svolgere regolari controlli per verificare il rispetto del presente provvedimento di rettifica dell'ordinanza n. 085/06-05-2010 e la permanenza, in loco, dei relativi cartelli riportanti il divieto di balneazione nei termini correttamente sopra indicati. Nel caso in cui si rendesse necessario il ripristino di tali segnali, dovranno informarne tempestivamente il competente Servizio Tecnico Manutentivo di questo comune per i conseguenti adempimenti.

INFORMA

- che le infrazioni alla presente ordinanza ricadono sotto le sanzioni di legge, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati incorsi;
- che il Responsabile del Procedimento è il geom. Massimo Paolini, responsabile del Servizio Tutela dell'Ambiente del Comune di Silvi (TE) – Viale Po – Silvi Marina;
- che contro le disposizioni di cui al presente provvedimento sono ammessi:
 - a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo , entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo comunale della presente ordinanza, (art. 21, Legge 6 dicembre 1971, n. 1034);
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo comunale della presente ordinanza, (D.P.R. n. 199 del 24 novembre 1971, e s.m. e i.).

Dalla Residenza Municipale, 07 giugno 2010

Il Sindaco
(geom. Gaetano Vallescura)